

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, ALL’AFFIDAMENTO E ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INERENTI AGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018 N. 109, CONVERTITO - CON MODIFICAZIONI - DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, n. 130 ED ALL’ART. 1, COMMI 1025 E 1026, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 109/2018, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 130/2018

tra

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta Sorveglianza, con sede in Roma, via Nomentana n. 2, in persona del Coordinatore Ing. Alberto Chiovelli, giusta delega [D.M. 247 del 18/06/2019] (di seguito, per brevità, “**STM**”)

e

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia 2, in persona del Presidente, Dott. Paolo Emilio Signorini (di seguito, per brevità, “**AdSP**”)

e

UIRNet S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po n. 12, codice fiscale e partita IVA 08645111009, in persona del Presidente e Amministratore Delegato, Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis (giusta deliberazione adottata dall’Assemblea dei soci in data 31 marzo 2017) (di seguito, per brevità, “**UIRNet**”)

(di seguito congiuntamente, per brevità, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

1. Il crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 avvenuto in data 14 agosto 2018 ha determinato il collasso del sistema trasportistico della città di Genova, con immediate gravi ripercussioni sulla funzionalità e sulla logistica dell’area portuale e retroportuale e con conseguenze negative sul volume dei

traffici commerciali del Porto e su tutte le attività economiche dell'intero territorio della Regione Liguria.

2. Per far fronte alla suddetta grave situazione di criticità, il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130 (di seguito, "Decreto Legge n. 109/2018" o "Decreto Genova"), ha previsto una serie di interventi d'urgenza con la finalità di assicurare la ripresa economica delle aree colpite dall'evento e, in particolare, per quanto qui rileva, ha previsto quanto segue:

- art. 1, comma 1: *"In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, ((di seguito nel presente capo: "Commissario straordinario")). [...].";*
- art. 1, comma 3: *"Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in*

qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico”;

- *art. 6, comma 1: “A decorrere dell’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per l’esecuzione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l’immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. [...] Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2018, 15 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;*
- *art. 7, comma 1: “Ai fini del superamento dell’emergenza conseguente all’evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall’evento, è istituita, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica*

Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure”;

- art. 9-bis: *“Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova (Programma), da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti”.*

3. L’art. 1, commi 1025, 1026, 2027, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, per brevità, L. n. 145/2018) ha precisato che:

“1025. Le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono affidate, per l’anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

1026. *Fra le attività di cui al comma 1025 è, in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro.*

1027. *Agli oneri derivanti dai commi 1025 e 1026 si provvede a valere sulle somme previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.*”.

4. Con successivi Decreti (Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 e il Decreto n. 6 del 15 febbraio 2019), il Commissario Straordinario (nominato con D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018) ha adottato, su proposta dell'AdSP, ai sensi dell'art. 9-bis del Decreto Genova, il *“Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova”* (di seguito il *“Programma”*) che si articola in diverse aree di intervento - rappresentate da infrastrutture di accessibilità, dallo sviluppo portuale, da collegamenti intermodali a favore dell'aeroporto, nonché da progetti di integrazione - che necessitano di avere uno sviluppo coordinato e unitario, nonché coerente con le altre linee di intervento previste dal Decreto Legge n. 109/2018 in materia logistica.

CONSIDERATO CHE

- a) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Genova sovrintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari

logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente.

b) L'AdSP, ai sensi dell'art. 9-bis del Decreto Genova, è l'Ente competente a realizzare il Programma di cui al precedente punto 4.

c) UIRNet:

- è una società a partecipazione pubblica nonché organismo di diritto pubblico (cfr. art. 1, comma 1, del D.M. 6 dicembre 2012, n. 449);
- è il soggetto attuatore unico del MIT per la realizzazione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale, come definita dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 giugno 2005, n. 18T e dall'art. 61 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito, "PLN");
- ha nella propria mission istituzionale anche la realizzazione di "infrastrutture ad elevata automazione ed a ridotto impatto ambientale" (art. 1, comma 456, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- svolge, per oggetto societario, le attività attinenti "*alla interconnessione degli interporti, nonché, più in generale, alla interconnessione dei nodi logistici, interporti, porti, centri merci e piastre logistiche del paese e allo sviluppo degli stessi sia dal punto di vista infrastrutturale che di interfaccia e posizionamento sul mercato degli stessi*" (cfr. art. 1.4 dello Statuto);
- opera nei Porti, ivi compreso il Porto di Genova, per conseguire, per il tramite del suo Concessionario cui sono affidate l'estensione e la gestione della PLN (di seguito, "il Concessionario"), l'obiettivo di omogeneizzazione dei Port Community System tramite la PLN ai sensi del punto 2.9.5 del Piano

strategico nazionale della portualità e della logistica (di seguito PSNPL), approvato con D.P.C.M. 26 agosto 2015 e del Decreto recante Direttiva del 20 marzo 2018 “*Linee guida per omogeneizzare ed organizzare i sistemi Port community sistem (PCS) da attuare attraverso la piattaforma logistica nazionale (PLN)*”.

- d) Con nota prot. n. 9648 del 10 aprile 2019, l'AdSP - nell'ambito delle competenze ad esso riservate dal Decreto Genova - ha proposto al Commissario Straordinario di avvalersi di UIRNet, in considerazione della sua *mission* quale evidenziata nella precedente lett. c) e della sua presenza nel Porto di Genova, per lo svolgimento delle attività connesse alla progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione degli interventi rientranti nell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 109/2018 e nell'art. 1, commi 1025 e 1026, della L. n. 145/2018:
- i) progettazione esecutiva delle aree ad alta automazione (Buffer), compresa la localizzazione definitiva delle stesse e compresi, altresì, i sistemi informatici e telematici necessari alla loro gestione, ai fini della ottimizzazione dei flussi logistici nel porto di Genova tramite la PLN, nel cui perimetro è altresì compreso il Port Community System del Porto di Genova (Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 marzo 2018);
 - ii) progettazione e realizzazione delle fasi di sviluppo del varco di Ponente del Porto di Genova, compresi i sistemi informatici necessari per il collegamento del varco alla Piattaforma Logistica Nazionale e di un'area Buffer di piccole dimensioni di 22 mila mq adiacente, compresi i sistemi informatici necessari per la gestione del Buffer;

- iii) progettazione del nuovo centro merci ferroviario di Alessandria Smistamento;
 - iv) realizzazione di un'area ad alta automazione (Buffer) dedicata al traffico camionistico di origine/destinazione portuale, localizzata nel basso Alessandrino e scelta fra le aree previste dall'art. 7 del Decreto Legge n. 109/2018;
 - v) realizzazione di un'ulteriore area ad alta automazione (Buffer) sempre dedicata al traffico camionistico, scelta tra le aree previste dall'art. 7 del Decreto Genova.
- e)** Con la medesima nota supra d), l'AdSP ha precisato che gli interventi ivi indicati devono essere realizzati in coerenza con i piani di sviluppo del Porto e, in specie, in maniera coordinata con i seguenti specifici elementi:
- i) lo "Studio di viabilità portuale" inserito nel Programma, alla cui definizione gli interventi sopracitati concorrono e che si propone di mettere a sistema gli altri interventi infrastrutturali previsti nel Programma stesso (prolungamento sopraelevata, nuovo varco Etiopia in quota e viabilità di collegamento tra il compendio Bettolo ed il nodo di San Benigno) e gli accessi dalla rete stradale al fine di definire la migliore gestione organizzativa dei flussi su gomma in/out che insisteranno sul bacino di Sampierdarena;
 - ii) gli interventi che UIRNet è chiamata a sviluppare sulla base delle disponibilità di cui alla L. n. 18/2017 e della Direttiva MIT del 20 marzo 2018 per la realizzazione di nuove infrastrutture di gate automation sul varco di San Benigno e di aree di sosta intelligenti all'interno delle infrastrutture comuni del bacino di Sampierdarena, per l'integrazione dell'operatività dei

terminal con le aree buffer retro portuali e per la gestione dei flussi e delle merci dentro e fuori dalle aree portuali;

- iii) il contributo che può derivare ai citati interventi dal Progetto europeo “E-BRIDGE Emergency and BRoad Information Development for the ports of Genoa”, presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e da UIRNet nell’ambito della Connecting Europe Facility 2014-2020 - Transport Call for Proposals 2018 ed approvato dalla Commissione UE e nel quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riveste il ruolo di Soggetto Beneficiario, mentre UIRNet, al pari dell’AdSP, riveste la funzione di Soggetto Attuatore;
 - iv) le disposizioni normative relative alla Zona Logistica Semplificata di cui all’art. 7 del comma 1, del medesimo Decreto Genova.
- f)** Con nota prot. n. 691 del 12 aprile 2019, il Coordinatore di STM ha condiviso la proposta dell’AdSP di cui alla precedente lett. d) e le sottostanti motivazioni.
- g)** Con Decreto n. 15 prot. n. D/2019/15 dell’11 aprile 2019 (di seguito, “Decreto commissariale n. 15/2019”) il Commissario Straordinario ha disposto quanto segue:
- 1) è individuato nell’AdSP il soggetto attuatore delle attività relative agli interventi di cui alla precedente lett. d) al fine di garantire che le opere da realizzare siano coerenti con i piani di sviluppo del Porto e con tutte le altre iniziative progettuali inerenti al Sistema portuale indicate alla precedente lett. e);
 - 2) è individuato in UIRNet, tenuto conto della proposta dell’AdSP di cui alla precedente lett. d) e del parere favorevole di STM, l’organismo di diritto

- pubblico a partecipazione pubblica al quale affidare le attività connesse alla progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento agli interventi di cui alla precedente lett. d);
- 3) per lo svolgimento delle attività di cui alla precedente lett. d), UIRNet si può avvalere di società di comprovata esperienza e profonda conoscenza delle tematiche logistiche relative al contesto della portualità e dell'intermodalità sia a livello nazionale sia nel Nord-Ovest del Paese e, per le attività compatibili, del Concessionario per la estensione e gestione della Piattaforma Logistica Nazionale, nei limiti e con le modalità previste dalla Convenzione di cui al successivo punto 6);
 - 4) sono destinate a UIRNet le risorse di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Legge n. 109/2018, da utilizzare secondo quanto previsto nella Convenzione di cui al successivo punto 6);
 - 5) in aggiunta rispetto a quanto stabilito al precedente punto 3), per le finalità di cui al medesimo Decreto, UIRNet può operare eventualmente avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 1 del Decreto Genova, con i limiti dallo stesso previsti, in relazione alla cui applicazione dovrà fornire di volta in volta specifica motivazione;
 - 6) i rapporti tra la STM, l'AdSP e UIRNet saranno disciplinati con apposita Convenzione da stipulare entro 15 giorni a far data dall'emanazione del Decreto medesimo, nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 109/2018;
- h)** La presente Convenzione è finalizzata a disciplinare, in attuazione di quanto disposto nel Decreto *supra* g), i reciproci rapporti tra le Parti e l'utilizzo delle

risorse.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEI CONSIDERATO

- 1.1. Le Premesse ed i considerato, di cui le Parti dichiarano di avere piena e totale conoscenza, costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
- 1.2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della seguente Convenzione i seguenti allegati:
 - Allegato 1: Decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto di Polcevera dell'Autostrada A10, Prot. N. D/2019/15 dell'11 aprile 2019;
 - Allegato 2: Elenco delle spese ammissibili;
 - Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Documento Programmatico.

ART. 2 DEFINIZIONI

- 2.1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - A. **Convenzione:** la presente Convenzione stipulata, in attuazione del Decreto commissariale n. 15/2019, tra la STM, l'AdSP e UIRNet per disciplinare: i) le attività connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture interenti agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del decreto 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 ed all'art. 1, commi 1025 e 1026, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; ii) le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, del

Decreto Legge n. 109/2018, convertito con legge n. 130/2018;

- B. **Conto corrente dedicato:** il conto corrente intestato a UIRNet dedicato alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- C. **Documento Programmatico:** il documento di programmazione dell'insieme delle attività volte alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3.1 della presente Convenzione, redatto da UIRNet sulla base delle Linee Guida di cui all'Allegato 3 e condiviso tra le Parti, ai sensi del successivo art. 9. Il Documento Programmatico può essere aggiornato in ragione di eventuali modifiche che interessino l'avanzamento delle attività;
- D. **Fondi:** le risorse di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Legge n. 109/2018, convertito con legge n. 130 del 2018, limitatamente a quelle ivi previste per gli anni 2018 e 2019, di ammontare complessivo pari a euro 23.000.000,00 (ventitrèmilioni), destinate a UIRNet con Decreto commissariale n. 15/2018 e versate nel Conto corrente dedicato;
- E. **Organismo di regia:** l'Organismo costituito da cinque membri effettivi ed eventuali supplenti, di cui due appartenenti a UIRNet, due appartenenti all'AdSP e uno appartenente a STM con funzioni di Presidente - i cui compiti, ai fini della presente Convenzione, sono definiti nel successivo art. 12;
- F. **Parti:** la STM, l'AdSP e UIRNet, che stipulano la presente Convenzione;
- G. **Programma:** il "*Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova*" adottato con Decreti commissariali n. 2 del 15 gennaio 2019 e n. 6 del 15 febbraio 2019;

- H. **Progetti:** sottoinsieme delle attività relative ai singoli interventi di cui al successivo art. 3.1 lett. a), b), c), d) ed e) ricompresi nel Documento Programmatico.

ART. 3 OGGETTO

3.1. La presente Convenzione è volta a disciplinare, in attuazione e nel rispetto del Decreto commissariale n. 15/2019, i rapporti tra le Parti in relazione ai seguenti interventi:

- a) progettazione esecutiva delle aree ad alta automazione (Buffer), compresa la localizzazione definitiva delle stesse e compresi, altresì, i sistemi informatici e telematici necessari alla loro gestione, ai fini della ottimizzazione dei flussi logistici nel porto di Genova tramite la PLN, nel cui perimetro è altresì compreso il Port Community System del Porto di Genova (Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 marzo 2018);
- b) progettazione e realizzazione delle fasi di sviluppo del varco di Ponente del Porto di Genova, compresi i sistemi informatici necessari per il collegamento del varco alla Piattaforma Logistica Nazionale e di un'area Buffer di piccole dimensioni di 22 mila mq adiacente, compresi i sistemi informatici necessari per la gestione del Buffer;
- c) progettazione del nuovo centro merci ferroviario di Alessandria Smistamento;
- d) realizzazione di un'area ad alta automazione (Buffer) dedicata al traffico camionistico di origine/destinazione portuale, localizzata nel basso

Alessandrino e scelta fra le aree previste dall'art. 7 del suddetto Decreto Legge ed in particolare ricadenti nella «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure;

- e) realizzazione di un'ulteriore area ad alta automazione (Buffer) sempre dedicata al traffico camionistico, scelta tra le aree previste dall'art. 7 del predetto Decreto Legge ed in particolare ricadenti nella «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure.

Con riferimento alle attività sopra elencate si precisa che:

- i) le attività di cui alla lettera b) dovranno essere svolte in raccordo con la struttura di AdSP incaricata della attuazione del Programma che provvede alle procedure di affidamento degli interventi infrastrutturali strumentali alla realizzazione del nuovo Varco di Ponente;
- ii) nelle attività di cui alle lett. d) ed e) è compresa anche la realizzazione delle connesse infrastrutture fisiche.

3.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività di cui al precedente comma 3.1 saranno svolte da UIRNet nel rispetto della presente Convenzione ed a valere sui Fondi nei limiti previsti nel successivo art. 8.

ART. 4 COMPITI DELLE PARTI

- 4.1 I compiti che le Parti sono chiamate ad assolvere ai fini dell'attuazione della presente Convenzione sono definiti nel presente articolo in coerenza con i ruoli istituzionali rivestiti da ciascuna Parte, per come riportati alle lett. a), b) e c) dei "considerato", e nel rispetto del Decreto commissariale n. 15/2019.
- 4.2 STM sovrintende alle attività di cui all'art. 3.1 della presente Convenzione
- 4.3 AdSP assume il compito di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi indicati all'art. 3.1, lett. a), b), c), d) ed e), al fine di garantire che gli stessi siano coerenti con i piani di sviluppo del Porto e con tutte le altre iniziative inerenti al Sistema portuale indicate alla lett. e) dei "considerato" e, a tal fine, indirizza e coordina l'attività svolta da UIRNet.
- 4.4 UIRNet assume il compito di:
- i) provvedere – nel corso della durata massima della presente Convenzione (cfr. successivo art. 5) – anche in qualità di Stazione appaltante o di Concedente all'affidamento, alla progettazione e all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture afferenti agli interventi di cui al precedente art. 3.1, utilizzando i Fondi (come definiti all'art. 2, lett. C);
 - ii) svolgere tutti i compiti derivanti dal ruolo di Stazione appaltante o di Concedente nella fase di esecuzione del contratto;
 - iii) compiere in generale tutti gli atti necessari per l'espletamento delle attività di cui al punto i).

ART. 5 DURATA

- 5.1. La presente Convenzione si estende al periodo di progettazione e di

realizzazione delle attività di cui all'art. 3.1, da indicarsi nel Documento Programmatico, fatta salva la possibilità di prevedere una o più proroghe che si dovessero rendere necessarie per effetto di circostanze rivenienti dall'attuazione delle attività medesime.

ART. 6 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

6.1 UIRNet si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 3.1 in coerenza con i piani di sviluppo del Porto e, in specie, in maniera coordinata con i seguenti elementi di cui dovrà tenere conto nel Documento Programmatico e nel cronoprogramma dei Progetti di cui al successivo punto 9.3:

- i) lo "Studio di viabilità portuale", inserito nel Programma, alla cui definizione gli interventi sopracitati concorrono e che si propone di mettere a sistema gli altri interventi infrastrutturali previsti nello stesso (prolungamento sopraelevata, nuovo varco Etiopia in quota e viabilità di collegamento tra il compendio Bettolo ed il nodo di San Benigno) e gli accessi dalla rete stradale al fine di definire la migliore gestione organizzativa dei flussi su gomma in/out che insisteranno sul bacino di Sampierdarena;
- ii) gli interventi che UIRNet medesima è chiamata a sviluppare sulla base delle disponibilità di cui alla L. 18/2017 e della Direttiva MIT del 20 marzo 2018 per la realizzazione di nuove infrastrutture di gate automation sul varco di San Benigno e di aree di sosta intelligenti all'interno delle infrastrutture comuni del bacino di Sampierdarena, per l'integrazione dell'operatività dei terminal con le aree buffer retro portuali e per la gestione dei flussi e delle merci dentro e fuori dalle aree portuali;

- iii) il contributo che può derivare ai sopra citati interventi dal Progetto europeo “E-BRIDGE - Emergency and BRoad Information Development for the ports of Genoa”, presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e da UIRNet nell’ambito della Connecting Europe Facility 2014-2020 - Transport Call for Proposals 2018 ed approvato dalla Commissione UE, nel quale il MIT riveste il ruolo di Soggetto Beneficiario, mentre UIRNet, al pari dell’AdSP, riveste la funzione Soggetto Attuatore;
- iv) le disposizioni normative relative alla Zona Logistica Semplificata di cui all’art. 7 del comma 1, del medesimo Decreto Genova.

6.2 Per le finalità di cui alla presente Convenzione, UIRNet può:

- i) avvalersi di società di comprovata esperienza e profonda conoscenza delle tematiche logistiche relative al contesto della portualità e dell’intermodalità sia a livello nazionale sia nel Nord-Ovest del Paese e, per le attività compatibili, del Concessionario per la estensione e gestione della Piattaforma Logistica Nazionale;
- ii) avvalersi delle deroghe di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 109/2018, con i limiti dallo stesso previsti.

6.3 UIRNet dovrà indicare nel Documento Programmatico di cui al successivo art. 9, con quali modalità, tra quelle indicate nel precedente art. 6.3, intende operare, indicandone le relative motivazioni.

ART. 7 ESENZIONE E RESPONSABILITÀ

7.1. Ciascuna Parte, per l’attuazione dei compiti previsti nella presente

Convenzione, opera in piena autonomia ed in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti, nazionali e comunitarie.

ART. 8 ONERI ECONOMICI

- 8.1 UIRNet svolgerà le attività di cui al precedente art. 3.1 a valere sui Fondi ed entro i limiti di capienza dei Fondi medesimi, per come risultanti dal Documento Programmatico di cui all'art. 2, lett. C) ed al successivo art. 9, da redigersi sulla base delle Linee Guida di cui all'Allegato 3.
- 8.2 Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 8.1, il Documento Programmatico, recherà le stime delle attività di cui all'art. 3.1 realizzabili entro i limiti di copertura dei Fondi. Tali stime saranno aggiornate e dettagliate nel quadro economico dei singoli Progetti.

ART. 9 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

- 9.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia della presente Convenzione, UIRNet presenterà, per condivisione, all'AdSP, quale Soggetto attuatore, ed a STM, quale Soggetto che sovrintende alle attività, il Documento Programmatico che dovrà: a) essere redatto sulla base delle Linee Guida di cui all'Allegato 3; b) essere suddiviso in Progetti corrispondenti alle singole attività di cui all'art. 3.1; c) indicare le attività eseguibili nei limiti di capienza dei Fondi; d) essere coerente, in termini tecnici ed economici, con le finalità complessive del Programma e con le sue fasi di attuazione, con i requisiti di urgenza del Decreto Genova; e) indicare con quali modalità, tra quelle indicate nel precedente art. 6.3, UIRNet intende operare, indicandone le relative motivazioni, secondo quanto previsto al punto 5,

lett. g) dei “considerato”; f) recare una proposta in merito ai criteri l'individuazione delle aree di cui all'art. 3.1, comma 1, lett. a), d) e e), nel rispetto dell'art. 7 del Decreto Genova

9.2 Il Documento Programmatico dovrà essere condiviso tra le Parti, in base ai rispettivi compiti in sede di Organismo di Regia.

9.3 Entro 20 (venti) giorni prima dell'avvio di ciascun Progetto, UIRNet presenterà il cronoprogramma di dettaglio ed il relativo quadro economico che dovranno essere condivisi tra le Parti, in base ai rispettivi compiti, in sede di Organismo di Regia.

ART. 10 MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEI FONDI

10.1 Entro 7 giorni dalla data di efficacia della presente Convenzione, l'AdSP si attiverà affinché il Commissario Straordinario, a fronte della presentazione da parte di UIRNet di apposita fideiussione di pari importo, escutibile a prima richiesta con beneficiario il Commissario Straordinario medesimo, trasferisca sul Conto corrente dedicato di UIRNet il 25% dei Fondi, a titolo di anticipazione, da utilizzare progressivamente fino al saldo con obbligo di rendicontazione ai sensi del successivo art. 11.

10.2 L'importo residuo dei Fondi sarà trasferito sul Conto corrente dedicato a stati di avanzamento trimestrali nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nel successivo art. 11.

10.3 Il trasferimento delle quote trimestrali dei Fondi di cui al precedente comma 10.2 è subordinata alla presentazione, da parte di UIRNet, all'AdSP, per la relativa istruttoria e verifica di ammissibilità, delle spese rendicontate ai sensi del

successivo art. 11.

10.4 UIRNet acquisisce titolo a ricevere le quote dei Fondi ogni qualvolta l'AdSP concluda con l'esito positivo l'istruttoria di cui al precedente comma 10.3, dandone comunicazione al Commissario Straordinario e a UIRNet. L'istruttoria di cui sopra dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione da parte di UIRNet della documentazione di cui all'art. 11.

10.5 UIRNet, per effetto della stipula della presente Convenzione, assume gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari rivenienti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, si impegna ad inserire, per ciascuna transazione che comporta l'utilizzo dei Fondi, nonché in relazione ai pagamenti da effettuarsi in favore degli operatori incaricati di realizzare i Progetti, i codici CIG relativi alle procedure con gli operatori economici terzi per la realizzazione dei predetti interventi. UIRNet si impegna altresì ad inserire, nei contratti stipulati con gli operatori economici terzi, un'apposita clausola con la quale detti operatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari recati dal sopradetto art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 11 RENDICONTAZIONE

11.1. UIRNet, con cadenza trimestrale, trasmette all'AdSP apposito rendiconto contabile contenente l'indicazione dei costi, comprensivi dell'IVA, afferenti alle attività svolte nel periodo di riferimento specificando l'importo dell'anticipazione utilizzata nel periodo di riferimento ed il residuo importo per il quale chiede il trasferimento dei Fondi sul Conto corrente dedicato.

11.2. Il rendiconto contabile dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- SAL [Stato Avanzamento Lavori] emessi dal Direttore dei lavori ovvero dal Direttore dell'esecuzione del contratto con riferimento a ciascun Progetto (ove disponibili in ragione del piano di realizzazione di ciascun Progetto);
- SAL [Stato Avanzamento Lavori] emesso da UIRNet, comprendente anche il SAL di cui sopra, consistente in una sintetica relazione illustrativa delle attività, con i relativi costi comprensivi di IVA, svolte da UIRNet nel periodo di riferimento;
- dichiarazione a firma del Responsabile della Convenzione, Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis, per conto di UIRNet per l'attuazione della convenzione, che attesti l'inerenza al Documento Programmatico delle spese rendicontate, la corretta classificazione delle spese medesime ed il rispetto dei criteri definiti nell'Allegato 2 alla presente Convenzione.

11.3. Nell'ultimo rendiconto UIRNet dovrà riepilogare tutti gli Stati di Avanzamento e l'importo dell'anticipazione progressivamente utilizzata in ciascun SAL fino al raggiungimento del saldo.

11.4. Ai fini del presente articolo si considerano costi ammissibili tutti i costi inerenti alla conduzione delle attività di cui al Documento Programmatico e afferenti alle categorie identificate come ammissibili nell'Allegato 2 della presente Convenzione.

11.5. Le categorie indicate nell'Allegato 2 potranno essere riviste dalle Parti e aggiornate periodicamente - anche previa acquisizione di apposito parere dell'Organismo di Regia di cui all'art. 12 - sulla base di nuove esigenze o della intervenuta modifica di esigenze già individuate emerse nel corso della conduzione delle attività di cui al Documento Programmatico.

ART. 12 ORGANISMO DI REGIA

- 12.1. L'Organismo di Regia, come definito all'art. 2, oltre ai compiti specificamente previsti nell'art. 9.2 e nell'art. 11.4 della presente Convenzione, ha il compito di monitorare l'avanzamento delle attività di cui all'art. 3.
- 12.2. L'Organismo di Regia delibera secondo la regola del consenso.
- 12.3. L'Organismo di Regia dovrà riunirsi, previa convocazione del proprio Presidente su iniziativa del Presidente medesimo ovvero ogni qualvolta dovesse rendersi necessario su richiesta motivata di un membro del Comitato medesimo. Nella prima riunione approva il Regolamento del proprio funzionamento.

ART. 13 RISOLUZIONE

- 13.1 L'AdSP e STM potranno dichiarare risolta la presente Convenzione nei seguenti casi:
- a) in caso di frode o grave negligenza da parte di UIRNet nella esecuzione degli obblighi nascenti dalla presente Convenzione accertata dall'autorità giudiziaria;
 - b) in caso di cessazione dell'attività di UIRNet oppure in caso di sottoposizione di UIRNet medesima a procedure concorsuali.

ART. 14 FORO COMPETENTE

- 14.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 15 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

15.1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti la presente Convenzione sono a carico di UIRNet a valere sui Fondi.

ART. 16 PROPRIETÀ

16.1. La proprietà di quanto sarà realizzato con i Fondi ai sensi della presente Convenzione è dello Stato. Ciò fatto salvo quanto definito per gli interventi da realizzarsi in ambito portuale.

ART. 17 EFFICACIA

17.1 La presente Convenzione acquista efficacia a seguito dell'approvazione da parte del Commissario straordinario.

Per l'AdSP

Il Presidente

Dott. Paolo Emilio Signorini

[Firma digitale]

Per la struttura Tecnica di Missione

Il Coordinatore

Ing. Alberto Chiovelli

[Firma digitale]

Per UIRNet S.p.A.

Il Presidente e AD

Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis

[Firma digitale]